



10359/12

puelli

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Ricusazione
di arbitro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

R.G.N. 7173/2011

Cron. 10358

Rep.

Ud. 29/03/2012

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7173-2011 proposto da:

SEN SPA 00276800638, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARTORANO FEDERICO, CESARO ERNESTO giusta mandato a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2012

2483

contro

BORSELLI GIUSEPPE (BRSGPP63S16F839R) BORSELLI LETIZIA
 (BRSLTZ65B48F839O) BORSELLI AGOSTINO (BRSGTN34S06F839S)
 BORSELLI CRISTINA (BRSCST74A41F839G) BORSELLI
 GIOVANNELLA (BRSGNN66M68F839J) BORSELLI GRAZIA

(BRSGRZ33C61F839H) elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell'avvocato
AULETTA FERRUCCIO, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

ABBADESSA PIETRO, PIAZZA GABRIELLO, SANDULLI MICHELE;


- **intimati** -

avverso l'ordinanza n. 664/09 R.G. del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 31/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/03/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. RENATO BERNABAI;

udito l'Avvocato Auletta Ferruccio difensore dei
controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che aderisce alla relazione.



RITENUTO IN FATTO

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civile.

Con ordinanza depositata il 31 gennaio 2011 il presidente delegato dal presidente del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di ricusazione proposta dalla Sen s. p.a. nei confronti del prof. Pietro Abbadessa, membro del collegio arbitrale cui era stata devoluta la causa che la opponeva ai sigg. Borselli indicati in epigrafe; con compensazione delle spese di giudizio.

Avverso il provvedimento, non notificato, la Sen s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 14 marzo 2011.

Resistevano con controricorso i signori Borselli.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile.

L'ordinanza pronunciata sul ricorso per ricusazione dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato è espressamente dichiarata non impugnabile dall'art. 815, terzo comma, codice procedura civile. E del resto, anche l'analoga ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 54 cod. proc. civile, è sottratta al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione: in entrambi i casi si tratta, infatti, di provvedimenti a mero contenuto ordinatorio, che non consente di qualificarli come "sentenze", in senso sostanziale ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. e plurimis: Cass., sez.2, 13 giugno 2002, n. 8472; Cass, sez.1, 27 giugno 2000 n. 8729, Cass., sez.1, 10 gennaio 2000 n. 155, Cass., sez.1, 16 maggio 1998 n. 4924).

Non giovano alla ricorrente i precedenti da essa citati in senso contrario.

Cass., sez.1, 28 agosto 2004 n. 17.192 afferma, infatti, il diverso principio - incompatibile con la tesi dell'immediata impugnabilità della pronunzia di rigetto - del riesame di tale pronunzia mediante l'impugnazione per nullità del lodo alla cui deliberazione abbia concorso l'arbitro invano ricusato (in senso conforme, Cass., sez.1, 15 novembre 2010, n. 23.056). Cass., sez.1, 8 febbraio 2007 n. 2774 riconosce, è vero, la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione avverso l'ordinanza resa dal presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione di un arbitro: ma solo nell'ambito di un arbitrato internazionale che, come contestualmente chiarito, è fattispecie diversa dall'arbitrato interno, in cui il provvedimento reiettivo dell'istanza di ricusazione non è invece suscettibile di riesame nel giudizio di impugnazione del lodo, stante l'inapplicabilità all'arbitrato internazionale dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civile, nel testo anteriore al decreto legislativo 40/2006. La decisione citata risolve quindi, in una conferma "a contrario" dell'indirizzo consolidato sull'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art.111 Cost. nel caso in esame.



La predetta inammissibilità originaria assorbe l'ulteriore eccezione di carenza sopravvenuta di interesse della parte, a seguito delle dimissioni dal collegio di difesa dei sigg. Borselli dell'avv. Prof. Giuseppe Portale la cui consuetudine abituale con l'arbitro ricusato costituiva causa petendi del ricorso della Sen s.p.a.

- che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che hanno depositato memorie illustrative;
- che all'udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;

- che le argomentazioni esposte in memoria non inducono ad una diversa decisione, tenuto anche conto della più recente giurisprudenza a conferma dell'inammissibilità del ricorso per cassazione in tema di ricusazione (Cass., sez.1, 29 Luglio 2011, n.16745);

- che il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Roma, 29 Marzo 2012

IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

21 GIU. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

